



COMUNE DI MISILMERI

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

28 OTT 2010

ORDINANZA n. 116 del

Oggetto: Affidamento in via d'urgenza del servizio di raccolta differenziata nel Comune di Misilmeri.

IL SINDACO

Vista la nota prot. n. 07 del 16/02/2010, con la quale l'Ing. Salvatore Raciti quale Commissario ad Acta dell'Autorità d'Ambito PA 4, oltre ad informare le Autorità interessate della propria nomina e delle relative competenze ha disposto nel contempo che il Presidente dell'Autorità d'Ambito ed i Sindaci dei Comuni soci, sia in qualità di componenti degli Organi dell'Autorità d'Ambito, sia in quanto Autorità sanitarie ed Ufficiali di Governo per il proprio territorio, assicurino le normali condizioni di svolgimento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, anche attraverso, se necessario, "interventi straordinari quali emanazioni di Ordinanze contingibili ed urgenti", disponendo, altresì, in caso di inadempimento, la segnalazione alle autorità competenti della condotta del soggetto inadempiente, con l'attivazione immediata dell'intervento sostitutivo;

Vista la determinazione assunta dal Consiglio di Amministrazione del CO.IN.R.E.S. del 23/02/2010 n. 10, con la quale lo stesso ha preso atto che il consorzio CO.IN.R.E.S non è più in condizioni di poter svolgere il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la raccolta differenziata come previsto nel contratto di servizio;

Vista la determinazione assunta dal Consiglio di Amministrazione del CO.IN.R.E.S. del 23/02/2010 n. 11, con la quale lo stesso ha preso atto dell'impossibilità del Consorzio di svolgere il servizio di raccolta e smaltimento dei R.S.U. e domanda ai Sindaci dei Comuni soci, nella qualità di Autorità sanitarie ed Ufficiali del territorio, di approvare gli atti necessari al fine di eseguire in emergenza la raccolta dei R.S.U.;

Vista la determinazione assunta dal Consiglio di Amministrazione del CO.IN.R.E.S. del 23/02/2010 n. 12, con la quale ha autorizzato l'utilizzo del personale in carico al CO.IN.R.E.S. per la raccolta dei rifiuti nei singoli Comuni;

Vista la determinazione assunta dal Consiglio di Amministrazione del CO.IN.R.E.S. del 23/02/2010 n. 13, con la quale ha autorizzato ogni singolo Ente a sostituirsi al CO.IN.R.E.S. anche per quanto riguarda il conferimento in discarica;

Considerato che il Comune, in conseguenza delle determinazioni del CO.IN.R.E.S., sta procedendo con ordinanze, ai sensi dell'art. 191 del D.L.gs 152/2006 e s.m.i, alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

Considerato altresì:

– che il CO.IN.R.E.S. ad oggi non ha attivato il servizio di raccolta differenziata e che ciò è in contrasto con le prescrizioni normative ed inoltre determina aggravio dei costi di smaltimento in discarica;

– che questo Ente ha già provveduto ad espletare le procedure per il servizio di locazione senza conducente degli automezzi, per l'acquisto delle attrezzature ausiliare (cassonetti) necessarie per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ed inoltre ha posto in essere ogni azione volta a riattivare il servizio interrotto dal CO.IN.R.E.S.;

- i costi di gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto e smaltimento e/o riutilizzo) risultano attualmente rilevanti ed urge pervenire in breve, ad una gestione più efficiente che ottimizzi le risorse disponibili, e consenta innanzitutto il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata prescritta dalla legge;

Atteso che:

– la legge Regionale 8 aprile 2010, n. 9 sulla “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, all'art. 1 pone la finalità di prevenire e ridurre la produzione di rifiuti e la riduzione dello smaltimento di rifiuti in discarica;

– la predetta legge affida ai Comuni l'esercizio di quelle funzioni atte a garantire la raccolta delle diverse frazioni di rifiuti urbani e l'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari d'imballaggio;

Considerato che con atto di indirizzo, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 20/04/2010, l'Amministrazione pro tempore ha deliberato di dare mandato all'Area VI di espletare tutte le procedure necessarie per affidare il servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti ingombranti e di quelli derivanti dalla raccolta differenziata, mediante procedura negoziata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Visto che l'ufficio preposto, con determinazioni n. 58/AVI del 07/05/2010 e n. 67/AVI del 25/05/2010, ha proceduto ad esperire, tramite procedura negoziata, le gare per l'affidamento del servizio di recupero e stoccaggio di specifiche categorie di rifiuti urbani e speciali e del successivo trasporto e smaltimento in impianti di destinazione finale, e che entrambi le gare in parola sono andate deserte;

Considerato che, necessariamente, con ulteriore atto di indirizzo l'Amministrazione comunale, giusta deliberazione di G.C. n. 79 del 11/08/2010, ha dato incarico all'ufficio competente di procedere all'espletamento del servizio recupero e stoccaggio di specifiche categorie di rifiuti urbani e speciali e del successivo trasporto e smaltimento in impianti di destinazione finale tramite procedura aperta, ai sensi del D.Lgv n. 163/2006 e s.m.i.;

Considerato altresì che l'ufficio in parola ha effettuato apposita indagine di mercato fra le ditte del settore dello smaltimento dei rifiuti differenziati, al fine di acquistare preventivi e di valutare la migliore soluzione tecnico - operativa ed economica;

Ritenuto urgente sia ai fini economici e ancor più per un maggiore rispetto ambientale, attivare la raccolta differenziata nel territorio comunale, in assenza di attivazione a tutt'oggi da parte del CO.IN.R.E.S.;

Considerato che l'Ufficio competente ha predisposto apposito bando e capitolato d'oneri per l'espletamento del servizio in parola, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 82 del D.Lgv n. 163/2006 e s.m.i. , con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara;

Ritenuto necessario, nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento del servizio in parola, riconoscere la piattaforma della ditta D'angelo Vincenzo S.r.l. - S. 113 Km. 331+ 882 ALCAMO (TP) quale impianto per la ricezione ed il trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata ed i c.d. ingombranti del Comune di Misilmeri, al fine di consentire alla stessa di sottoscrivere convenzioni con i consorzi nazionali di filiera per la gestione e la valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e il consorzio R.A.E.E., al fine di pervenire a costi di riutilizzo, riciclaggio e/o smaltimento più convenienti;

Ritenuto pertanto necessario autorizzare l'utilizzo dell'area comunale sita in via P/1, già individuata con ordinanza sindacale n. 73 del 14/07/2010 per la posa degli scarrabili necessari per la raccolta differenziata di carta, cartone, vetro, plastica e lattine, ed inoltre di materiali ingombranti, R.A.E.E. e copertoni;

Dato atto che il Comune agisce in nome e per conto del CO.IN.R.E.S ATO PA 4, stante il fatto che il Consorzio medesimo è impossibilitato ad adempiere alle relative prestazioni e che l'affidamento del servizio viene effettuato in danno e con rivalsa delle spese a carico dello stesso;

Atteso che la ditta in parola possiede i requisiti di legge per l'espletamento del servizio;

Considerato, per quanto sopra esposto, che ricorrono i presupposti per l'adozione, quale Ufficiale di Governo, di un provvedimento contigibile ed urgente inteso ad eliminare e prevenire pericoli per la pubblica e privata incolumità;

Visto l'art. 54 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 191 del D.Lgs 152/06;

Visto l'O.A.EE.LL;

Vista la superiore argomentazione;

In deroga all'art. 201 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i (disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti);

ORDINA

alla ditta D'angelo Vincenzo S.r.l. con sede in Alcamo (TP) c.da Virgini S.S. 11 Km. 331,882, il servizio di ritiro, selezione, trattamento e recupero dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio di Misilmeri, in via d'urgenza e fino all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio in parola, ai sensi del D.L.gs 163/2006 e s.m.i .

Sottoscrivere con la predetta ditta D'Angelo Vincenzo S.r.l. apposita convenzione atta a disciplinare il rapporto tra questo Ente e la stessa, regolando le modalità del servizio economico – finanziario, come segue:

– Il Comune di Misilmeri s'impegna ad effettuare con i mezzi acquisiti mediante procedura negoziata (per la locazione senza conducente di n. 2 vasche) e personale CO.IN.R.E.S. la raccolta differenziata delle diverse tipologie di rifiuti riciclabili, ingombranti e assimilati agli urbani, conferiti dalle utenze private e dei pubblici esercizi, nel circuito di raccolta cittadina, trasferendo i suddetti materiali presso il deposito temporaneo di via P/1, individuato con ordinanza sindacale n. 73 del 14/07/2010;

– La ditta D'angelo Vincenzo S.r.l., come sopra generalizzata, collocherà a titolo gratuito presso il predetto deposito temporaneo sito a Misilmeri, appositi cassoni scarrabili per ogni tipologia di materiale proveniente dalla raccolta differenziata e provvederà a dotare gli stessi di ogni necessario accessorio e/o attrezzatura per renderli idonei, a norma di legge, all'utilizzo cui verranno destinati, per il loro successivo trasporto presso il proprio impianto autorizzato e per il successivo conferimento ai rispettivi Consorzi di filiera e/o impianti di smaltimento;

– Restano a carico della ditta tutti gli oneri:

– per il trasporto da Misilmeri all'impianto per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata ed inoltre il conferimento presso i consorzi di filiera,

nonché gli atti derivanti dall'avviamento a recupero dei materiali conferiti, garantendo, all'uopo, la fascia massima prevista dai rispettivi allegati tecnici dell'**accordo ANCI – CONAI 2009/2013**;

- per lo stoccaggio e lo smaltimento dei materiali R.A.E.E. presso impianti autorizzati;
- Il Comune di Misilmeri, a totale soddisfo del servizio svolto dalla ditta, conferirà alla stessa, con decorrenza dalla data della presente ordinanza, e per tutta la durata della stessa, apposita delega a percepire integralmente i corrispettivi (ove previsti) erogati dai Consorzi di filiera aderenti al Sistema CONAI (Comico, Rilegno, Covere, CIAL CNA) e dal Consorzio R.A.E.E.
- La Ditta, con la suddetta delega, assumerà l'obbligo di farsi carico di tutti gli oneri relativi ad adempimenti e comunicazioni conseguenti per l'avvio, tramite i Consorzi, al recupero dei materiali;
- Saranno altresì a carico della Ditta, gli oneri relativi alla esecuzione delle eventuali analisi sui materiali conferiti, al fine di verificare la composizione merceologica e/o chimico – fisica degli stessi;
- La Ditta è obbligata a garantire la corretta gestione dei materiali raccolti e la loro selezione per tipologia;
- Il compenso alla Ditta per il servizio avanti descritto viene stabilito in euro zero, in quanto totalmente soddisfatto con la cessione alla stessa dei corrispettivi erogati dai Consorzi di filiera;
- Riconoscere alla ditta come sopra generalizzata:
 - a) un compenso per il trasporto dei rifiuti ingombranti, dei copertoni, dei resti di potatura e dei R.A.E.E. dall'area comunale di stoccaggio provvisorio ai propri impianti;
 - b) un compenso per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti, dei copertoni, dei rifiuti provenienti da interventi di potatura;
- Tali compensi saranno descritti nella convenzione che sarà stipulata fra la Ditta e l'Amministrazione comunale, secondo l'offerta già presentata dalla ditta stessa, agli atti di questo Comune;
- La ditta resta onerata, comunque, di fornire a titolo gratuito al Comune di Misilmeri un numero sufficiente di cassoni scarrabili per lo stoccaggio dei rifiuti ingombranti, dei R.A.E.E. e dei resti di operazioni di potatura presso il deposito temporaneo sito in Misilmeri, Via P/1;
- Riconoscere l'impianto di proprietà della Ditta D'angelo Vincenzo S.r.l. con sede in Alcamo (TP) c.da Virgini S.S. 11 Km. 331,882, quale piattaforma comunale per lo stoccaggio, selezione, trattamento, recupero e/o smaltimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, compresi i R.A.E.E. e dei rifiuti ingombranti dei copertoni e dei resti di potatura provenienti dal territorio comunale di Misilmeri;
- Utilizzare l'area comunale, sita in Via P/1, già individuata con ordinanza sindacale n. 73 del 14/07/2010, quale area di stoccaggio provvisorio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale;

– Agli uffici comunali competenti, di provvedere alla predisposizione delle deleghe alla ditta sopracitata per la stipula delle rispettive convenzioni con i Consorzi di filiera e con il Consorzio R.A.E.E.;

– Al CO.IN.R.E.S. di dare al personale assegnato presso il territorio di Misilmeri opportune disposizioni per la raccolta dei rifiuti differenziati secondo le modalità avanti descritte;

– Notificare la presente ordinanza alla Ditta D'angelo Vincenzo S.r.l. corrente in Alcamo (TP) c.da Virgini SS.11 Km. 331,882;

– Trasmettere la presente Ordinanza al CO.IN.R.E.S., all'ufficio messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e tutela del Territorio, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione Siciliana e all'Autorità d'Ambito, all'assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità, al Ministro dell'Economia Commissario di Governo per l'emergenza Rifiuti, alla Prefettura di Palermo, all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, al Comando Stazione dei Carabinieri di Misilmeri, al Comando della Polizia Municipale di Misilmeri, al Dirigente dell'Ufficio Finanziario del Comune di Misilmeri e al Responsabile dell'Area VI per la predisposizione degli atti consequenziali e comunque connessi.

Misilmeri, li/...../2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA VI
Arch. Rita Corsale

IL SINDACO
Pietro D'Alì